MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 2

Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

Le autorita' competenti , con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Versione in vigore dal 10 marzo 2020, non più in vigore dal 26 marzo 2020 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza/art-2-ulteriori-misure-di-gestione-dell-emergenza/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it